

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1707

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(VASSALLI)

DI CONCERTO COL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
(SANTUZ)

Modifiche in tema di circostanze attenuanti, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti

Presentato il 19 ottobre 1987

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il presente disegno di legge è volto a modificare talune disposizioni del codice penale in materia di circostanze attenuanti comuni, di sospensione condizionale della pena e di non menzione della condanna nel certificato del casellario, nonché a disciplinare in maniera diversa gli effetti che le condanne penali per taluni reati spiegano sul rapporto di pubblico impiego.

Per quanto concerne le circostanze, l'articolo 1 del disegno propone un'integrazione del disposto del n. 4 dell'articolo 62 del codice penale. Tale norma, com'è noto, prevede quale circostanza attenuante il fatto che nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, il reo abbia cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di speciale tenuità, e trova il suo *pendant*

nel n. 7 dell'articolo 61 dello stesso codice che considera quale aggravante l'ipotesi in cui il reato abbia procurato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità.

Peraltro quest'ultima circostanza è applicabile non solo ai reati contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, ma anche a quelli « determinati da motivi di lucro ».

Orbene, premesso che la giurisprudenza è tuttora orientata nel senso di ritenere che l'attenuante di cui al n. 4 dell'articolo 62 del codice penale sia applicabile non a tutti i reati che comunque abbiano provocato una lesione patrimoniale, ma solo a quelli la cui oggettività giuridica afferisce al patrimonio (vedi Sezioni unite, 29 ottobre 1983, Del Fà e altro), sembra opportuno, per motivi di

equità, riformulare la norma in simmetria con l'aggravante « del danno patrimoniale di rilevante gravità ».

Peraltro, attribuendosi rilievo ai « motivi » del reato, non è parso congruo recepire, come delimitazione oggettiva dell'operatività dell'attenuante, il parametro del danno « patrimoniale » di speciale tenuità arrecato alla persona offesa, che ne avrebbe contenuto la portata in margini eccessivamente ristretti e generalmente riferibili ai soli delitti che tutelano, esclusivamente o in via cumulativa, il patrimonio.

Si è ritenuto quindi coerente, non solo « soggettivizzare » la speciale tenuità nel senso che quest'ultima deve connotare il lucro « sperato » o comunque conseguito dal reo (quest'ultima previsione esclude, per ovvi motivi, che quando il lucro effettivamente conseguito non presenti il requisito in questione, possa invocarsi l'attenuante in esame), ma anche prevedere che il danno (o il pericolo) di speciale tenuità che viene in rilievo non è quello patrimoniale bensì quello « criminale ».

Così delineata, la diminuzione viene a costituire un valido elemento a disposizione del giudice per una più equa correlazione della pena alla effettiva lesività della condotta criminosa.

Quanto alle modifiche in materia di sospensione condizionale della pena, è da dire che le stesse attengono ai rapporti tra l'istituto in parola e le pene accessorie.

In merito va rilevato come da tempo sia in atto una riflessione critica sull'attuale disciplina della esecuzione delle pene accessorie; invero, tenuto conto dell'alto grado di afflittività che talvolta le stesse possono presentare (si pensi a quelle che incidono sull'attività lavorativa del condannato), si è dubitato della congruità di una normativa che prevede la suspendibilità della pena principale e non pure di quella accessoria, con ciò alterando la scala dei rapporti che intercorrono tra le due diverse specie di pene ed in definitiva frustrando quelle finalità di recupero sociale che logicamente permeano di sé non solo la « pena », ma anche la sospensione condizionale.

D'altro canto, è agevole constatare come l'ineluttabilità dell'esecuzione della pena accessoria porti a conseguenze sanzionatorie della cui equità è lecito dubitare, almeno per quanto attiene alla commissione di reati di non particolare gravità. Si consideri ad esempio l'ipotesi del pubblico ufficiale titolare di una carica elettiva che sia anche pubblico dipendente: per il reato proprio commesso da costui nell'esercizio della carica elettiva, potrà, se ne ricorrono i presupposti, essere applicata la sospensione condizionale della pena principale, mentre la pena accessoria spiegherà i suoi effetti non solo sul rapporto di servizio onorario, ma anche sul rapporto di lavoro dipendente.

Il presente disegno di legge propone, quindi, l'estensione della sospensione condizionale anche alle pene accessorie e, correlativamente, l'adeguamento dell'istituto della destituzione di diritto, del quale si prevede la inoperatività nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale, fermo restando, peraltro, l'obbligo per l'amministrazione di valutare autonomamente i fatti nel procedimento disciplinare. A tal fine, dunque, gli articoli 2 e 3 modificano opportunamente gli articoli 166 e 167 del codice penale, mentre l'articolo 4 prevede l'abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 175 del detto codice che, come è noto, stabilisce che la non menzione della condanna nel certificato penale non può essere disposta quando alla condanna conseguano pene accessorie; trattasi di una innovazione che è apparsa consequenziale giacché anche la menzione della condanna è suscettibile di spiegare sui rapporti di lavoro privato quegli effetti pregiudizievoli ed antieconomici rispetto alle prospettive di recupero sociale che l'estensione della sospensione condizionale vuole invece eliminare.

Da ultimo, l'articolo 5 reca la già accennata disposizione in forza della quale la destituzione dei pubblici dipendenti, prevista dalle norme vigenti, non opera di diritto quando le pene (principale ed accessoria) inflitte con la sentenza di condanna siano state condizionalmente

sospese, ma può comunque essere disposta all'esito del procedimento disciplinare che va obbligatoriamente promosso.

A proposito di tale ultima disposizione giova precisare che la sua portata innovativa è più ampia di quanto potrebbe apparire ad una analisi frettolosa, giacché, in presenza della sospensione condizionale della pena, esclude la destituzione di diritto anche nei casi in cui le leggi vigenti la ricollegano alla condanna per reati nominativamente individuati prescindendo da ogni considerazione attinente all'applicabilità o meno, in relazione a tali reati, di pene accessorie.

Trattasi, ovviamente, di una conseguenza « voluta » che, lungi dal legittimare l'illecito operare dei pubblici dipendenti (il cui comportamento resta comunque sanzionabile disciplinarmente), elimina un « automatismo » che, non consentendo di correlare anche l'entità delle sanzioni disciplinari all'effettiva gravità del fatto, appare fonte di conseguenze non eque e contrastanti con principi di civiltà.

Il presente provvedimento, che non comporta oneri finanziari, riproduce quello già presentato alla Camera dei deputati nella IX legislatura e decaduto per lo scioglimento anticipato delle Camere.

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il numero 4) dell'articolo 62 del codice penale è sostituito dal seguente:

« 4) l'aver, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'aver agito per conseguire o l'aver comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche il danno o il pericolo cagionato sia di speciale tenuità; ».

ART. 2.

1. L'articolo 166 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 166. — *Effetti della sospensione.*
— La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie, ma non agli altri effetti penali della condanna ed alle obbligazioni civili derivanti dal reato ».

ART. 3.

1. Il secondo comma dell'articolo 167 del codice penale è sostituito dal seguente:

« In tal caso non ha luogo la esecuzione delle pene ».

ART. 4.

1. L'ultimo comma dell'articolo 175 del codice penale è abrogato.

ART. 5.

1. La destituzione di diritto a seguito di condanna penale, prevista dalle leggi vigenti per i pubblici dipendenti, non opera quando sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, salvo che la stessa venga successivamente revocata.

2. Tuttavia la destituzione può sempre essere inflitta all'esito del procedimento disciplinare che deve essere proseguito o promosso entro centottanta giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa del procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata.

3. Per i loro dipendenti le regioni provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti ai principi fondamentali espressi nel presente articolo.